

CAPITOLATO TECNICO

SELEZIONE DI UNA INTERMEDIARIO FINANZIARIO CHIAMATO A GESTIRE UN PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO SU BASE INDIVIDUALE.

ART. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente bando, in esecuzione di quanto previsto nell'Art. 4 co 13° del Testo unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il "Trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura", disciplina le modalità di gestione dei contributi obbligatori posti a carico dei Consiglieri regionali. Sulla scorta di ciò l'Ufficio di Presidenza ha deliberato l'affidamento a tre gestori aventi le caratteristiche di seguito indicate, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, dei servizi finanziari di cui all'Allegato II A del Codice, Categoria 6, CPV 66120000-7 Servizi bancari di investimento e servizi affini CPV 66112000-8 Servizi di deposito, concernenti la gestione di un portafoglio titoli (di seguito "Portafoglio"). CODICE CIG 54212859E6 CUP I69G13000440002.

La Società dovrà:

- Gestire il portafoglio affidato in gestione nei limiti e con le facoltà previste dall'allegato contratto di gestione;
- Fornire i servizi di banca depositaria, in proprio o per delega, necessari all'attività di gestione di cui al punto precedente;

Con la partecipazione alla presente gara di appalto, i concorrenti accettano integralmente le norme stabilite nel presente capitolato, nella bozza di contratto di gestione allegata e nel bando nella sua interezza.

ART. 2

Struttura e contenuti del contratto di gestione

In allegato al presente bando viene data la bozza di contratto di gestione del portafoglio. La stessa è stata redatta dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi fissati dalla normativa di settore. Il testo del regolamento dovrà essere integrato nelle parti mancanti da parte della Società che risulterà aggiudicataria del presente bando. Le modifiche alla bozza di contratto

allegata saranno possibili al solo fine di rendere il medesimo conforme o maggiormente compatibile con la normativa di settore.

ART. 3

Politiche di investimento

Di seguito vengono indicate le politiche di investimento e i limiti di gestione previsti dall'allegato contratto.

Il portafoglio sarà di tipo bilanciato, l'orizzonte di investimento è medio/lungo, la valuta di riferimento è l'Euro, la leva finanziaria concordata è pari ad 1.

LIMITI DI INVESTIMENTO

Nel caso in cui il Consiglio Regionale si avvalga della facoltà di cui all'art. 6 del contratto di gestione, le compravendite di titoli o OICR effettuate in ossequio a tali disposizioni specifiche non concorreranno al computo dei limiti di seguito indicati. Sarà comunque cura del gestore adattare la gestione in maniera tale da rispettare le finalità del mandato. Qualora gli acquisti effettuati a seguito di disposizioni specifiche di cui all'art. 6 comportino l'impossibilità di conseguire i livelli di rischio rendimento di seguito indicati sarà cura della Società procedere a richiedere il disinvestimento dei medesimi motivandone le ragioni.

1. Azioni e OICR di natura azionaria massimo 20%;
2. Obbligazioni di emittenti privati e OICR che investano in questo tipo di obbligazioni massimo 25%.
3. OICR, comprensivi di quelli previsti ai precedenti punti 1 e 2, massimo 30%;
4. Rischio valutario - posizione in strumenti finanziari denominati in valute diverse da quella di riferimento al netto delle operazioni di copertura massimo 10%;
5. I titoli di debito dovranno avere un rating minimo BBB+ secondo la scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di rating. I titoli del debito pubblico italiano non sottostanno a detta previsione di rating minimo. Anche nel caso vengano utilizzati degli OICR, il predetto limite di rating dovrà essere rispettato, curando che nel prospetto dello stesso venga riportata una analoga previsione.
6. Limiti di concentrazione: sono previsti distinti limiti di concentrazione in funzione della tipologia di strumento finanziario ed emittente, gli stessi debbono essere calcolati avuto a riferimento il controvalore totale del portafoglio. La struttura dei limiti di seguito esposti non si applica ai soli titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana. I livelli di rating previsti sono riferiti alla scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di rating:

- a. OICR ed ETF di qualsiasi natura:
 - massimo 15% del portafoglio;
 - massimo 5% nel patrimonio totale dell'OICR o ETF;
- b. Titoli di capitale liquidi e trattati in mercati regolamentati:
 - massimo 1% del portafoglio;
- c. Titoli strutturati od aventi componente derivativa:
 - non previsti;
- d. Investimenti in "private placement":
 - non previsti;
- e. Titoli di debito, vedasi la seguente tabella:

RATING		LIMITI		
		max per singolo titolo		max su
minimo	massimo	Su portafoglio	su singola emissione	portafoglio
AAA		10.00%	10.00%	100.00%
AA+	AAA-	6.00%	5.00%	70.00%
A	AA	3.00%	5.00%	50.00%
BBB+	A-	1.00%	2.00%	10.00%
NO RAT.	BBB	0.00%	0.00%	0.00%

STRUMENTI DERIVATI

La società potrà utilizzare i seguenti strumenti derivati, quotati su mercati regolamentati e contraddistinti da elevata liquidità:

1. contratti future su tassi, valute o indici sia azionari che obbligazionari;
2. contratti di opzione su tassi, valute o indici sia azionari che obbligazionari;

unicamente con finalità di copertura delle posizioni in portafoglio.

Non è ammesso l'utilizzo dei seguenti strumenti derivati:

1. contratti swap;
2. derivati di credito;

ULTERIORI LIMITI

La Società non potrà costruire implementare posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari; il Consiglio regionale è, comunque, consapevole che l'attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il patrimonio.

BENCHMARK

Il benchmark della gestione è composto dal seguente indice:

Variazione percentuale dell'indice HICP al netto della variazione dei tabacchi maggiorata di +2% su base annua.

ART. 4

Obblighi della Società relativi alla gestione del Portafoglio

La Società gestisce il Portafoglio affidato in autonomia e secondo le proprie scelte discrezionali, nel rispetto della normativa applicabile, del contratto di gestione in conformità con le previsioni di cui al presente Capitolato, agli altri atti di gara, e alle disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza.

ART. 5

garanzie

E' prevista la cauzione sia provvisoria che definitiva con le forme e le modalità previste nel bando. In caso di RTI la riduzione del 50% prevista per i soggetti in possesso di certificazione di qualità iso 9000 è subordinata al possesso di tale requisito sia per il mandante che per il mandatario. E' prevista la possibilità di adottare una garanzia fideiussoria revolving, con possibilità di svincolo parziale da computare in ragione delle masse sotto gestione

ART. 6

Commissioni spettanti alla SOCIETÀ e corrispettivo d'appalto

Le commissioni a base d'asta sono state individuate in considerazione dei seguenti elementi:

- commissioni di mercato applicate dalle SOCIETÀ operanti nel campo della gestione di portafogli;
- specificità inerenti la tipologia di gestione richiesta;

Le commissioni totali a base d'asta sono riepilogate nella seguente tabella:

Patrimonio iniziale		€ 175.000.000,00	
Commissione di gestione: 0,50% dell'ammontare del portafoglio	Iniziale	€ 875.000,00	
	per 5 anni		€ 3.925.000,00
Commissione di banca depositaria: 0,03% del portafoglio	Annuale	€ 52.500,00	
	per 5 anni		€ 235.500,00

I partecipanti al bando dichiarano di essere a conoscenza che il Consiglio Regionale ha suddiviso il presente bando in numero 3 lotti le cui regole di attribuzione sono descritte nel bando e nell'allegato D. Ne consegue che le commissioni sopra indicate verranno così determinate:

- Primo classificato c. gestione: € 1.962.500,00 c. banca depo € 117.750,00;
- Secondo classificato c. gestione: € 1.177.500,00 c. banca depo € 70.650,00;
- Terzo classificato c. gestione: € 785.000,00 c. banca depo € 47.100,00

ART. 7

Tracciabilità

Obblighi dell'appaltatore/subappaltatore/subcontraente

Legge 136/2010 e s. m. e i.

..... (denominazione Società) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Società si impegna inoltre, qualora per lo svolgimento del presente contratto si debba avvalere di subappaltatori o terzi, a inserire nei relativi contratti clausola equipollente a quella inserita nel presente contratto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Consiglio Regione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità quivi previsti.

ART. 8

Conflitti di interesse

Nella gestione del portafoglio non è consentito porre in essere operazioni ed atti in conflitto di interessi e con parti correlate fatte salve specifiche deroghe indicate di volta in volta dal Consiglio Regionale.

ART. 9

Divieto di delega di scelte di investimento

La Società aggiudicataria potrà esercitare la facoltà di delega di cui all'art. 33 comma 4 del D.Lgs. 58/98, limitandola a servizi di supporto alla gestione quali studi e ricerche di mercato, assistenza nella definizione dell'asset allocation analisi di rischio ed attività similari. Potranno essere oggetto di delega anche i seguenti servizi:

1. i servizi di banca depositaria;

Il controvalore dei servizi delegati non potrà in nessun caso eccedere il valore del 30% della prestazione principale del presente bando.

ART. 10

Legge applicabile e foro competente

Il rapporto tra il Consiglio Regionale e la Società è regolato e va interpretato ai sensi della legge italiana. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a tale rapporto, sarà competente esclusivamente il Foro di Trento.

ART. 11

Rinvio a norme vigenti

Per quanto non previsto nel presente Capitolato tecnico, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore in materia.